

Decreto legge n. 44 del 1 aprile '21

QUALI OBBLIGHI PER I PROFESSIONISTI?

All'articolo 4 dispone che:

- *“..... le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2”.*
- *“La vaccinazione costituisce requisito essenziale **per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati**”.*

I professionisti sono quindi obbligati a vaccinarsi per poter esercitare l'attività professionale in caso questa comporti contatto personale o, in generale, il rischio di

La vaccinazione e' sempre obbligatoria?

- ✓ può essere **omessa o differita** “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”.
- ✓ gli interessati, con l'obiettivo di ridurre il rischio di contagio, dovranno adottare misure di prevenzione che verranno indicate da uno **specifico protocollo che il Ministero della Salute** dovrà emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della norma

QUALI OBBLIGHI PER GLI ORDINI?

Nel D.L. è definita anche una procedura uniforme per vigilare sull'obbligo vaccinale che è valida su tutto il territorio nazionale. La procedura coinvolge Ordini professionali territorialmente competenti, Regioni e ASL di competenza.

1. Entro 5 giorni dall'entrata in vigore della norma, **gli Ordini professionali devono trasmettere alle Regioni “l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza”**. Analogo adempimento dovrà essere osservato dai datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario.
2. Entro dieci giorni dalla ricezione degli elenchi, **le Regioni verificano lo stato vaccinale** di ciascuno dei professionisti e **segnalano alle ASL di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati**.
3. Una volta ricevuti i nominativi, **le ASL invitano i professionisti non vaccinati a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, una documentazione comprovante:**
 - l'effettuazione della vaccinazione
 - la necessità di omissione o di differimento della stessa (per le specifiche condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale)
 - la presentazione della richiesta di vaccinazione
 - l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale

Per quanto descritto al punto 3. non vi è nel D.L. una previsione temporale specifica entro la quale le ASL debbano invitare i professionisti a produrre la documentazione

4. In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione di cui al punto precedente, **la ASL invita i non-vaccinati a sottoporsi alla somministrazione del vaccino** indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo.
5. Decorso i termini entro i quali sottoporsi al vaccino, accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e acquisite ulteriori eventuali informazioni dalle autorità competenti, **la ASL:**
 - o determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2
 - o ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine di appartenenza.
6. Ricevuta questa comunicazione, **l'Ordine "comunica immediatamente" ai non-vaccinati la sospensione** "dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio", che mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
7. Nel caso di lavoro subordinato, i datori di lavoro devono adibire i loro dipendenti interessati dal decreto a mansioni, anche inferiori, ma tali da non implicare rischi di diffusione del contagio, seppure con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate. Qualora questo non fosse possibile, il dipendente viene sospeso senza alcuna retribuzione.

COSA FARA' IL TUO ORDINE?

Nelle prossime ore, dando attuazione alle disposizioni normative contenute nel decreto e in base alle indicazioni date dal Ministero della Salute e / o dalla Direzione Centrale Salute, l'Ordine **trasmetterà in Regione i dati dei propri iscritti**, a prescindere da una eventuale precedente adesione al piano vaccinale, in quanto non a conoscenza di questo elemento.

È importante precisare che l'Ordine potrà trasmettere alle Regioni **esclusivamente le informazioni relative ai suoi iscritti**. La trasmissione dei dati di iscritti ad altri Albi regionali sarà curata direttamente dall'Ordine di appartenenza, anche se il professionista in questione risiede o lavora in Friuli Venezia Giulia.

ATTENZIONE! Non vi è alcun rischio imminente di sospensione per i non-vaccinati. Infatti, prima dell'adozione dell'atto che determini la sospensione dal diritto di effettuare attività professionale con contatti interpersonali, la stessa ASL deve invitare lo stesso professionista a sottoporsi a vaccinazione e chiaramente deve garantirgli la possibilità di accesso alla vaccinazione.